



29764/18

SENTENZA N. 2172/2018

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[ ]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4214/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 29766

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Ud. 29/05/2018
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 4214-2014 proposto da:

CINTIA LOANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIO MOLESINI, MAURIZIO PANIZ, giusta delega in atti;

2018

- *ricorrente* -

2172

**contro**

FRATELLI JAGHER S.A.S. DI JAGHER FRANCO E ALBERTO, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo

studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROMANO,  
giusta delega in atti;

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 73/2013 della CORTE D'APPELLO  
di TRENTO, depositata il 14/11/2013 r.g.n. 83/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO  
PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MAURIZIO PANIZ;

udito l'Avvocato FRANCESCO ROMANO.



### FATTO

Con sentenza in data 14 novembre 2014, la Corte d'appello di Trento rigettava gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da Cintia Loana e da Fratelli Jagher s.a.s. di Franco ed Alberto Jagher avverso la sentenza di primo grado, che aveva: accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° marzo 2010 al 22 luglio 2011 (*rectius*: 2010), l'illegittimità del licenziamento intimato alla prima per giustificato motivo oggettivo il 27 aprile 2010 e condannato la società datrice alla riassunzione della lavoratrice ovvero al pagamento, in difetto, della somma di € 5.416,12, a titolo di indennità risarcitoria in misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; respinto le sue ulteriori domande di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società da luglio 1990 a febbraio 2010, di nullità del licenziamento siccome discriminatorio, di riconoscimento di una qualifica superiore a quella attribuitale e di condanna risarcitoria per comportamenti di demansionamento e *mobbing* dei due fratelli Jagher accomandatari (essendo socio accomandante dall'agosto 1991 il terzo fratello Mario, coniuge della lavoratrice).

A motivo della decisione la Corte territoriale negava, in esito all'argomentato scrutinio delle risultanze di causa ed esclusa l'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti medesime, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per un periodo superiore a quello accertato dal primo giudice, in considerazione della gestione familiare, nel periodo anteriore alla costituzione di un rapporto di subordinazione con la lettera del 25 febbraio 2010, dell'attività commerciale tra i fratelli soci, fino alla separazione delle attività a seguito dei contrasti tra loro insorti.

La Corte trentina negava poi, in difetto dei presupposti, la natura ritorsiva del licenziamento, di cui ribadiva l'illegittimità in assenza di un'effettiva ragione organizzativa integrante il giustificato motivo oggettivo per cui era stato formalmente intimato.



RG ~~124~~ 2016

Infine, essa escludeva la prova dell'esercizio dalla lavoratrice di mansioni meritevoli di un superiore inquadramento rispetto a quello attribuito e così pure di condotte di demansionamento, né di *mobbing* in suo danno.

Con atto notificato il 6 febbraio 2014, Cintia Loana ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui la società resisteva con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1362 ss., 2733 ss., 1988 c.c., 115, 116, 117, 132, 229 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea apodittica esclusione dell'esistenza di un proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di F.lli Jagher s.a.s., sull'assunto di irrilevanza dei contratti di lavoro sottoscritti tra le parti e quindi del *nomen iuris* di qualificazione del rapporto (invece elemento sintomatico della volontà, almeno iniziale, delle parti medesime), per il decisivo rilievo probatorio attribuito, senza neppure indicazione delle fonti di riscontro del convincimento, alle dichiarazioni del legale rappresentante della società nel libero interrogatorio, di formalizzazione fittizia del rapporto per sole ragioni di copertura previdenziale e di convenienza economica: in realtà prive di tale valore, siccome favorevoli al dichiarante. E per il mancato riconoscimento della natura di confessione giudiziale (in quanto contenuta in un atto difensivo) all'eccezione della società resistente di pagamento dell'attività lavorativa della ricorrente, in ordine all'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: non anche all'effettiva soluzione della prestazione, dichiarazione favorevole alla parte.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362, 2729 c.c., 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in difetto di ogni indagine sulla ricorrenza dei requisiti sussidiari (rispetto alla soggezione al potere

di controllo e direttivo datoriale, da calibrare sulla natura esecutiva e ripetitiva delle mansioni di cassiera e cameriera di sala svolte) distintivi di un tale rapporto (quali, in particolare, la continuità di prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la regolarità di retribuzione: tutti sussistenti), con esclusione assolutamente immotivata dei capitoli di prova orale dedotti (salvo quello *sub* 8, del quale neppure esplicitate le ragioni di generica formulazione), invece di decisiva rilevanza ed erronea interpretazione dei documenti prodotti dalla lavoratrice *sub* 5) e 29), recanti puntuali istruzioni dei soci, deponenti per la soggezione della predetta al loro potere direttivo, ben prima della lettera 25 febbraio 2010 (da intendere, secondo il chiaro tenore del testo, modificativa di mansioni in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato e non istitutiva per la prima volta di un tale rapporto).

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362, 2729 c.c., 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., 4 e 6 l. 604/1966, 15 l. 300/1970, 3 l. 108/1990, 1418, 1345 c.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per erronea esclusione della natura ritorsiva del licenziamento, intimato per formali ragioni di riorganizzazione interna (rimaste indimostrate secondo la stessa Corte territoriale, che ha negato la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo), in realtà per la manifestazione di volontà reiterata della lavoratrice (con lettere 27 febbraio 2010, 1 e 9 marzo 2010, immediatamente precedenti quella di licenziamento del 27 aprile 2010), di adire le vie legali a tutela dei propri diritti, oltre che per i contrasti tra i tre fratelli soci (di cui uno suo coniuge), dedotti in giudizio fin dal primo grado.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 112, 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., norme del CCNL dipendenti da aziende del settore turismo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per il mancato riconoscimento delle differenze retributive e contributive per lavoro straordinario, indennità di ferie non godute, festività, indennità sostitutiva di preavviso e T.f.r., ritenute

assorbite per la ravvisata esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, se non per il limitato periodo riconosciuto e per il superiore inquadramento (di IV livello) richiesto rispetto a quello attribuito (di V livello), anche nel primo rientrando le mansioni di cassiera e cameriera, qualora caratterizzate da maggiore esperienza ed autonomia.

5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 112, 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per erroneo rigetto delle domande risarcitorie a causa di *mobbing*, sull'erroneo e ingiustificato assunto di inammissibilità, per genericità dei capi di prova orale dedotti (in riferimento esclusivo a quelli da 29 a 31, mentre rilevanti pure quelli da 28 a 58 della parte in fatto del ricorso introduttivo e ancora da 1 a 5 della sua pg. 28) e di demansionamento, risultando dalla lettera già citata del 25 febbraio 2010 la variazione *in pejus* delle mansioni assegnate alla lavoratrice.

6. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 112, 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per erronea inammissibilità dei documenti prodotti in appello, in realtà indispensabili alla decisione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte trentina, siccome pertinenti al periodo di lavoro subordinato rivendicato.

7. Il primo motivo (violazione degli artt. 2697, 1362 ss., 2733 ss., 1988 c.c., 115, 116, 117, 132, 229 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro di Catia Loana alle dipendenze di F.lli Jagher s.a.s.) e il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362, 2729 c.c., 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea esclusione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in difetto di ogni indagine sulla ricorrenza dei suoi requisiti distintivi sussidiari, esclusione

immotivata dei capitoli di prova orale dedotti ed erronea interpretazione dei documenti), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

7.1. Premesso il particolare rigore probatorio richiesto nell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'attività di impresa a gestione familiare (in ragione dei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato: Cass. 15 marzo 2006, n. 5632; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1266), la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme regolanti la materia.

Deve pertanto essere esclusa la loro denunciata violazione, in difetto di una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, né alla sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756); neppure avendo la ricorrente specificato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunciata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

7.2. E ciò in ordine al consolidato principio secondo cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorra fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858): sicchè, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, sebbene rilevante, non è determinante ex se, posto che esse, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia

RG ~~8216~~/2016

(Cass. 19 agosto 2013, n. 19199; con riferimento alla non vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro come contratto di collaborazione coordinata e continuativa: Cass. 8 aprile 2015, n. 7024).

7.3. Ma così pure in riferimento specifico all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (senza necessità di prova anche dell'esistenza di un diverso rapporto: Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728).

Esso identifica il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c., che è ricostruibile, qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256); ed è desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816), alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio 2015, n. 14434).

7.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il limitato riconoscimento del rapporto di lavoro tra le parti, in esito ad un critico scrutinio delle risultanze istruttorie, dapprima analiticamente e poi complessivamente valutate (per le ragioni in particolare esposte dal secondo capoverso di pg. 15 all'ultimo di pg. 19 della sentenza): in speciale riferimento alla giustificata esclusione della natura confessoria delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente (al penultimo capoverso di pg. 15 della sentenza) o contenute in suoi atti difensivi (al primo capoverso di pg. 16 della sentenza), ovvero dell'ammissione, per delibata genericità, delle prove orali dedotte (al primo capoverso di pg. 17 della sentenza) o in riferimento ancora

RG ~~4214~~/2016

all'interpretazione (neppure correttamente denunciata con la specificazione, assente, dei canoni che in concreto sarebbero stati violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito se ne sarebbe discostato: Cass. 4 giugno 2007, n. 12936; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728) di documenti (secondo l'argomentato apprezzamento fattone dal secondo capoverso di pg. 17 al primo di pg. 18 della sentenza), dei quali in realtà è stato inammissibilmente censurato il risultato interpretativo in sé. Infatti, come noto, esso è insindacabile in sede di legittimità, siccome afferente all'ambito dei giudizi di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891).

Sicché, la Corte trentina ha motivatamente disatteso tutte le obiezioni nuovamente prospettate dalla ricorrente, senza appropriate né fondate argomentazioni.

7.5. Le sue censure si risolvono pertanto in una contestazione, in funzione di una diversa ricostruzione del fatto, del concreto accertamento e della valutazione probatoria compiuti dalla Corte territoriale e sorretti da un ragionamento argomentativo corretto, nella sottesa ma evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più per il più rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362, 2729 c.c., 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., 4 e 6 l. 604/1966, 15 l. 300/1970, 3 l. 108/1990, 1418, 1345 c.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. per erronea esclusione della natura ritorsiva del licenziamento, è pure infondato.

8.1. Come noto, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, che ne comporta la nullità, quando il motivo ritorsivo sia stato il solo

RG ~~8314~~ 2016

determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (Cass. 8 agosto 2011, n. 17087; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648).

8.2. Ebbene, la Corte territoriale ha accertato il difetto di "*prova che il licenziamento sia stato sorretto dall'esclusivo intento di ritorsione nei confronti*" della lavoratrice (così al penultimo capoverso di pg. 24 della sentenza). Ed ha ciò argomentato dalla ragionevole impossibilità di astrarre dalla situazione fattuale concreta di tensione e di conflitto tra il marito della medesima e gli altri due fratelli, così da aver determinato un irrigidimento delle rispettive posizioni, non essendovi prova della determinazione del licenziamento in via esclusiva per effetto della comunicazione dalla lavoratrice predetta di adire l'autorità giudiziaria per far valere i propri legittimi diritti (così all'ultimo capoverso di pg. 24 della sentenza). Rispetto ad una tale chiara esclusione dell'esclusivo intendimento ritorsivo, per l'obiettiva tensione interna all'impresa a causa dei dissidi tra i soci fratelli, la censura si rivela sostanzialmente inconferente ed anzi ribadisce la compresenza della tensione familiare: che certamente non integra un motivo illecito, non essendone stato allegato (né tanto meno dimostrato) l'approdo in una reazione vendicativa datoriale nei confronti della lavoratrice in immediata e diretta conseguenza di un comportamento, parimenti legittimo, del marito, quale appunto la sua denuncia di irregolarità contabili nella gestione societaria dei fratelli. Per giunta, quest'ultima circostanza di fatto è stata ritenuta dalla Corte territoriale inammissibilmente introdotta soltanto in appello (nel passaggio tra parentesi dal decimo al sedicesimo alinea di pg. 25 della sentenza), senza alcuna smentita dalla ricorrente, che si è intrattenuta sull'argomento, appunto inconferente (ed anzi rafforzativo del ragionamento probatorio della Corte trentina), dell'allegazione di una situazione risalente di contrasto tra i fratelli soci.

9. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 112, 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., norme del CCNL dipendenti da aziende del settore turismo, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per mancato riconoscimento di differenze retributive e contributive ritenute in buona parte

RG ~~4116~~/2016

assorbite dall'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato e per superiore inquadramento richiesto, è assorbito dal rigetto dei precedenti.

10. Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., per erronea reiezione delle domande risarcitorie a causa di *mobbing* e di demansionamento, è infondato.

10.1. Nell'odierna sede di legittimità, è insindacabile la valutazione argomentata (di apprezzamento del mancato riferimento ad episodi specifici, con esatta collocazione temporale e individuazione dei soggetti autori delle condotte, invece soltanto genericamente allegate) di genericità delle prove orali dedotte dalla lavoratrice a dimostrazione del comportamento mobbizzante denunciato (all'ultimo capoverso di pg. 27 della sentenza): in quanto accertamento esclusivamente riservato al giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

10.2. Ma esso è pure generico, per omessa confutazione (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202) del puntuale accertamento della Corte territoriale di mancata indicazione del "modo" in cui "il cambiamento di mansioni possa aver compromesso la ... professionalità" della lavoratrice (così al primo capoverso di pg. 28 della sentenza). Né una tale indicazione omessa può ritenersi soddisfatta dalla tautologica reiterazione della variazione *in pejus* delle mansioni disposta con la lettera del 25 febbraio 2010 (così al primo capoverso di pg. 103 del ricorso).

11. Infine, il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 2104, 2697, 1324, 1362 c.c., 112, 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. per erronea inammissibilità dei documenti prodotti in appello, è inammissibile.

11.1. Ed infatti, l'ammissione di mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, perché rilevanti e indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado, è riservata al potere discrezionale del giudice di merito

RG ~~4274~~/2016

senza neppure un suo onere di motivazione, insindacabile in sede di legittimità, (Cass. 13 marzo 2009, n. 6188; Cass. 13 maggio 2010, n. 11607).

12. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso ~~principale~~ e condanna Cintia Loana alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018

Il consigliere est.  
(dott. Adriano Patti)



Il Presidente  
(dott. Vincenzo Di Cerbo)



CORTE DI CASSAZIONE  
LAVORO

19 MAG 2018

